



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DEL 14 SETTEMBRE 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA**LE AUTONOMIE.IT**

LA RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO NELLA MANOVRA BRUNETTA	4
---	---

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI	5
NELL'ULTIMA SETTIMANA 6700 CONTATTI	7
ISTAT, NESSUNA 'PULITURA' SU DATI ASSENZE DIPENDENTI	8
APPALTI, OK AD AFFIDAMENTI DIRETTI	9
UN CORSO PER SINDACI	10
13 MILIONI PER I COMUNI ANCHE FUORI CRATERE	11

ITALIA OGGI

INTERESSI TRIBUTARI RIVOLUZIONATI	12
AMBIENTE, PIÙ SPAZIO ALLE REGIONI	13

Riassegnate le competenze nell'attuazione dei piani sui rifiuti

IL SOLE 24ORE

IL SUD TRAINA LE PENSIONI DI ANZIANITÀ	15
<i>In dieci anni le uscite anticipate sono aumentate del 135% - La «vecchiaia» frena al Nord - I RECORD/A Catanzaro l'aumento ha superato il 370% e platee più che triplicate si incontrano in altre otto province meridionali</i>	
PIÙ LAVORO PER OTTENERE ASSEGNI ADEGUATI	17
RITOCCHI A TAPPE FORZATE PER LA MANOVRA D'ESTATE	18
L'ACCESSO AGLI ATTI DEVE ESSERE GRATUITO	19

LE OSSERVAZIONI/Richiamati gli ordini professionali che hanno preteso un forfait per il rilascio di documenti soggetti alla legge 241/90

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

SOLO DALLE REGIONI ARRIVA UN SOSTEGNO IN STUDIO	20
<i>FINALITÀ/Governi decentrati in prima fila nell'erogazione di contributi per i giovani, l'avvio dell'attività e l'aggiornamento</i>	
PER IL RIUTILIZZO VALE LA ZONA URBANISTICA	21
PIÙ TEMPO PER I SERVIZI IN HOUSE	22
<i>Con la riforma molte cessazioni automatiche degli affidamenti slittano al 2011</i>	
PER LA DEROGA SCATTA IL SILENZIO ASSENSO	23
CRESCONO I SOGGETTI ESCLUSI DAI SERVIZI	24
IL CONTROLLO ANALOGO PUÒ ESSERE ESERCITATO ANCHE DA PIÙ ENTI	25
IN CONSIGLIO REGOLE AD HOC SULLE DIMISSIONI «DI GRUPPO»	26
RETYLING D'OBBLIGO PER LA TIA	27

La natura tributaria del prelievo impone di modificare i regolamenti

SULLA GESTIONE E SUI RIMBORSI IVA SERVE UNA LEGGE	28
---	----

IL MATTINO NAPOLI

STOP ALLA BENZINA, IL COMUNE RESTA A PIEDI	29
--	----

Debito da 360mila euro con la ditta che fornisce il carburante, da domani a secco le auto dei vigili

CORRIERE ECONOMIA MEZZOGIORNO

L'ANTITRUST ALLE REGIONI: LASCIATE SPAZIO AL MERCATO..... 30

Fiorentino: «Le amministrazioni dovrebbero evitare di essere attrici di politiche di restrizione della concorrenza»

L'UNITA'

I BILANCI DEI COMUNI..... 32

LA GAZZETTA DEL SUD

«ALLA CALABRIA NON SERVONO ALTRI INCENERITORI» 33

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

La riforma del lavoro pubblico nella manovra Brunetta

La Riforma del lavoro pubblico si compone di una molteplicità di provvedimenti che vengono esaminati in modo organico e completo. Il Ciclo considera, in particolare, la legge n. 15/2009 e il suo Decreto attuativo, il Decreto legge n. 78/2009, per le parti che incidono sulla attività degli enti locali, la l. 33/2009 che ha introdotto il lavoro occasionale accessorio e la legge n. 69/2009, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività" che ha modificato la disciplina prevista dalle Leggi n. 241/90 e n. 127/97 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Coerentemente con questo percorso riformatore, il CCNL per il biennio 2008-2009 appena sottoscritto, considera il rispetto del Patto di stabilità interno e delle disposizioni sul contenimento della spesa di personale e sulle valutazioni i requisiti necessari per l'integrazione delle risorse nella contrattazione decentrata integrativa. Il master si svolgerà nel periodo SETTEMBRE – NOVEMBRE 2009 presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

MASTER EUFIN: FINANZIAMENTI UE 2007 – 2013 PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA CAMPANIA

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, SETTEMBRE – OTTOBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19 - 14 - 28 - 82

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LE NUOVE NORME PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE - IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IL NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN ESSERE (D.L. N. 78/09 CONVERTITO IN LEGGE)

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 15 SETTEMBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14 - 28 - 19 - 82

<http://formazione.asmez.it>

WORKSHOP PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI NEO-ELETTI E CONFERMATI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 17 SETTEMBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 28-19-14

<http://formazione.asmez.it>

CICLO DI SEMINARI: LE NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA ALLA LUCE DEL DECRETO ANTI-CRISI N. 78/2009 E DELLA RIFORMA BRUNETTA (LEGGE 133/2008) - LA PROCEDURA INPDAP PENSIONI S7 - MODELLO PA04

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 22 e 29 SETTEMBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14 - 28 - 19 - 82

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009 non presenta documenti di particolare e diretto interesse per gli enti locali.

NEWS ENTI LOCALI

NUCLEARE

Ministero sviluppo smentisce indiscrezioni su siti centrali

Qualsiasi ipotesi sulla localizzazione di siti per la costruzione di nuove centrali nucleari, prima del varo dei decreti previsti dalla legge sviluppo "e' destituita di ogni fondamento". Lo precisa il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota diffusa "a seguito delle insistenti indiscrezioni stampa riguardanti la presunta localizzazione dei siti nucleari in Italia". Il Ministero conferma

quanto già puntualizzato lo scorso 4 settembre ricordando che "la Legge Sviluppo, entrata in vigore lo scorso 15 agosto, all'articolo 25 stabilisce che 'Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto nor-

mativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da

realizzare in favore delle popolazioni interessate...". "In base a tali criteri - prosegue il Ministero - le imprese energetiche potranno successivamente proporre la localizzazione dei siti. Qualsiasi ipotesi precedente l'attuazione dei decreti legislativi sopracitati e', quindi, destituita di ogni fondamento".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**LINEA AMICA**

Nell'ultima settimana 6700 contatti

Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione è disponibile il Rapporto analitico sulla trentaduesima settimana di attività (dal 29 agosto al 4 settembre) di "Linea Amica", il più grande network europeo di relazioni con il pubblico presentato lo scorso 29 gennaio dal Ministro Renato Brunetta. Nella sua trentaduesima settimana di attività, il servizio di secondo livello, Numero Verde 803.001 da fisso, 06.828881 da cellulari, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) ha registrato 6.708 contatti (846 le richieste pervenute via mail) e 4.338 istanze di clienti della Pubblica Amministrazione. "Linea Amica" - che si pone l'obiettivo di una Pubblica Amministrazione gentile, trasparente e valutabile - raccoglie finora 540 URP o centri di risposta al cliente. Realizzato con la collaborazione del Formez, questo servizio si avvale in particolare della partecipazione di INPS, INAIL, INPDAP, Agenzia delle Entrate, Comune di Roma, Comune di Milano, Centri di Prenotazione Sanitaria del Lazio e dell'Emilia Romagna nonché della pie-

na cooperazione di vari Ministeri, Regioni ed Enti locali. Nella settimana trascorsa è stata inoltre attivata la collaborazione, fra gli altri, con la Provincia di Cremona, il Comune di Alghero, con il Numero Verde Sanità della Provincia di Trieste e con la Camera di Commercio di Verona. Nella sezione "Network" del portale è consultabile una cartina dell'Italia con l'elenco delle amministrazioni che collaborano con il network. Nella settimana dal 29 agosto al 4 settembre il network ha raggiunto 949.000 contatti, inclusi ri-

sponditori automatici. I contatti assistiti da operatori sono stati 745.500, così distribuiti: 24.000 presso Ministeri (3,2%), 196.600 presso Enti previdenziali (26,5%), 32.000 presso Agenzia delle entrate ed enti fiscali (4,3%), 55.600 presso altri enti pubblici, tra cui il centro di contatto sul Bonus Elettrico e il contact center di Linea Amica (7,4%), 10.700 presso Scuole e Università (1,4%), 181.300 presso Regioni e strutture sanitarie (24,3%), 245.300 presso Comuni, Province e strutture locali (32,9%).

Fonte INNOVAZIONE PA

Sito internet di riferimento: www.innovazionepa.it

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Istat, nessuna 'pulitura' su dati assenze dipendenti

"L' Istat non fa alcuna "pulitura" dei dati, ma applica gli usuali controlli di qualità e, in presenza di errori, dati anomali e mancate risposte, procede alla loro correzione e stima utilizzando le consolidate metodologie applicate nelle indagini statistiche ufficiali". Lo precisa, in una nota, lo stesso istituto di statistica in merito ad alcune notizie pubblicate oggi, su L'Espresso riguardo alla rilevazione sulle assenze, avviata nell'estate del 2008 dal Mi-

nistero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed effettuata secondo le specifiche metodologiche sviluppate dall'Istituto. La rilevazione - precisa l'Istat - riguarda i Ministeri e la Presidenza del consiglio (con esclusione del comparto Scuola, Forze armate, Forze di polizia), altre pubbliche amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome, Province, Comuni, ASL, Aziende ospedaliere ed Enti di previdenza. La rilevazione - sottolinea ancora l'istituto - è campiona-

ria ed il campione comprende circa il 20% delle istituzioni e l'86% dei dipendenti delle amministrazioni comprese nel campo di osservazione. Le amministrazioni inserite nel campione sono contattate e sollecitate mensilmente. La copertura ovviamente varia di mese in mese raggiungendo livelli soddisfacenti (il tasso di risposta riferito a ciascuna tipologia viene pubblicato ogni mese sul sito del Ministero PA). L'unica tipologia di amministrazioni con tassi di rispo-

sta contenuti è quella degli enti di previdenza, ma ogni mese rispondono gli enti più grandi, che coprono più del 90% dei dipendenti del settore. Le amministrazioni più rilevanti che non hanno risposto vengono comunque chiaramente indicate (ad esempio è il caso delle Regioni nel solo mese di luglio 2009; mese per il quale i risultati della rilevazione sono tra l'altro ancora provvisori).

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**CORTE UE**

Appalti, ok ad affidamenti diretti

L'affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi, a determinate condizioni, non è in contrasto con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché con l'obbligo di trasparenza. È quanto stabilisce una sentenza della Corte di giustizia Ue in merito alla causa mossa dalla Sea contro il comune di Ponte Nossola relativa a un appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. «È ammesso l'affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi - si legge in una nota diffusa dalla Corte Ue - a una società per azioni a capitale interamente pubblico qualora l'ente pubblico che costituisce l'amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano».

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**PROTEZIONE CIVILE**

Un corso per sindaci

Si inaugura la prossima settimana il primo corso di protezione civile per sindaci. Ed è solo una delle novità contenute nel Piano di formazione previsto dalla Regione Piemonte per il triennio 2009-2012. Le attività formative, articolate in workshop, esercitazioni e seminari, ammontano complessivamente a quaranta giornate, oltre a trenta di laboratorio, con un impegno finanziario di 366 mila euro, suddivisi nel triennio. Destinatari del Piano, il personale delle strutture operative del sistema di Protezione civile, gli amministratori e i tecnici degli Enti locali piemontesi, il mondo della scuola. In questo scenario si inserisce il percorso rivolto ai sindaci, «per il ruolo primario e di responsabilità che rivestono nel sistema», e quello «rivolto ai docenti della scuola e della formazione professionale, intesa a fornire le conoscenze di base della Protezione civile. La articolare attenzione rivolta a questa utenza è finalizzata a sviluppare una capacità di coordinamento in situazioni di emergenza all'interno e all'esterno dell'organizzazione scolastica, fino al coordinamento della Protezione civile stessa».

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI**SISMA**

13 milioni per i Comuni anche fuori cratere

Il capo del dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, ha firmato i decreti relativi al trasferimento di oltre 13 milioni di euro ai Comuni abruzzesi, anche quelli non inclusi nel cosiddetto "cratere", che hanno subito danni a seguito del terremoto. Il decreto prevede che le risorse stanziare siano utilizzate dai Comuni in parte per la rimozione di situazioni di pericolo ancora presenti nel territorio a causa del sisma e in parte per le riparazioni degli immobili lesionati. Per gli otto comuni che sono stati integrati nel cratere lo scorso 20 luglio (Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio, Monteleone, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea), è previsto uno stanziamento di 750mila euro ciascuno; la stessa cifra messa

a disposizione dei 49 Comuni precedentemente individuati, in cui erano stati rilevati danni per l'intensità del sisma pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli. Fa eccezione, spiega la Protezione civile, il Comune dell'Aquila, "che ha ricevuto stanziamenti commisurati alle notevoli criticità causate dal terremoto". Per i comuni della Regione Abruzzo compresi nel terri-

torio dei centri operativi misti che, sulla base dei rilievi macrosimici effettuati dai tecnici della Protezione civile nazionale, hanno subito danni inferiori al sesto grado della scala Mercalli, è stato previsto il trasferimento di 250mila euro ciascuno da utilizzare, anche in questo caso, per la rimozione di situazioni pericolo e per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

FISCO & ACCERTAMENTI

Interessi tributari rivoluzionati

Una rivoluzione per gli interessi tributari. Con il provvedimento del direttore delle Entrate del 4 settembre 2009 è stata disposta la riduzione dei tassi sulle cartelle esattoriali pagate in ritardo (dall'8,4% al 6,8358%). Si tratta di un ultimo tassello che va a unirsi alla precedente riforma dei pagamenti avvenuta il 21 maggio 2009 con un decreto pubblicato in G.U. n. 136 del 15 giugno 2009. Con questo atto è stata disposta la razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della Finanziaria 2008. **Tassi di interesse sulle cartelle esattoriali.** Scende al 6,8358% la percentuale di mora da applicare a sfavore dei contribuenti che non pagano nei termini prescritti le somme iscritte a ruolo. La precedente misura (8,4%) viene quindi allineata alla media dei tassi bancari attivi 2008 con effetto dal 1° ottobre 2009. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2009 viene quindi aggiornato il tasso previsto dall'articolo 30 del dpr n. 602/1973 e al contempo omogeneizzata la tabella degli interessi tributari recentemente operata dal decreto ministeriale del 21 maggio 2009, n. 602. In generale, l'abbassamento riguarda ora gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso determinato facendo riferimento alla media dei tassi bancari attivi dell'anno precedente. **Esigenza ed excursus della misura.** Il decreto ministeriale del 21 maggio 2009 ha recentemente imposto un drastico ridimensionamento alla misura degli interessi tributari. In quella sede ad esempio era stato disposto che gli interessi per dilazione del pagamento, sono dovuti nel-

la misura del 4,5% annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009. Per completare tale riforma è stato ora aggiornato l'articolo 30 del dpr n. 602/1973, norma cardine sulla riscossione dei tributi, che scontava la fissazione del vecchio tasso dell'8,4% dal decreto direttoriale del 28 luglio 2000. Recentemente la disciplina sui tassi di interesse in materia tributaria era stata, infatti, rivisitata dall'art. 1, comma 150, della legge finanziaria 2008, il quale dispone che con decreto del ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. Sono mantenute ferme le modalità di determinazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30

del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **Tempistica e modalità di calcolo.** Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ridetermina, ai sensi dell'articolo 30 richiamato, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. La Banca d'Italia, interpellata in proposito, ha comunicato al fisco, con nota n. 23444/09 del 2 luglio 2009, che la media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento al periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, è stato pari al 6,8358%. Questa misura, quindi, fissa con effetto dal 1° ottobre 2009, il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del dpr 29 settembre 1973, n. 602.

ITALIA OGGI – pag.20

Cinque pronunce della Corte costituzionale ridisegnano i ruoli statuenti locali nel dlgs 152/2006

Ambiente, più spazio alle regioni

Riassegnate le competenze nell'attuazione dei piani sui rifiuti

Coinvolgimento diretto nella pianificazione degli interventi a tutela del suolo, autonomia nella pubblicità dei bilanci fini tra stato e regioni nella gestione dell'ambiente, allargando sensibilmente l'area di competenza degli enti locali. Alla base delle decisioni locali e del principio di sussidiarietà tra enti locali contenute nella Carta fondamentale (articoli 117 e 118). **Tutela del suolo.** Per la dice ambientale riservava all'esclusiva competenza del consiglio dei ministri. Con la medesima sentenza (23 luglio 2009 n. 232) la Corte

I poteri delle regioni dopo le pronunce di incostituzionalità

Materia	Decisione della Corte costituzionale	Estremi sentenza	Norme dichiarate parzialmente incostituzionali
<i>Tutela del suolo</i>	Le regioni partecipano: • alla predisposizione del programma nazionale di intervento per tutela del suolo; • alla definizione di programmazione, finanziamento, controllo degli interventi a difesa del suolo; • alla identificazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, impatto ambientale, articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, trasformazioni territoriali	Sentenza 23 luglio 2009 n. 232 	• articolo 57, comma 1, lettera b), dlgs 152/2006 • articolo 58, comma 3, lettera b), dlgs 152/2006 • articolo 58, comma 3, lettera b), dlgs 152/2006
<i>Acque, Autorità d'ambito</i>	Le Autorità d'ambito non sono obbligate a pubblicare i propri bilanci apposito albo istituito presso la loro sede. Saranno le regioni a definire le modalità	Sentenza 24 luglio 2009 n. 246	• articolo 148, comma 3, dlgs 152/2006
<i>Bonifica aree agricole</i>	Lo stato deve concordare con le regioni: • regole su interventi di bonifica delle aree destinate a produzione agricola e allevamento; • forme di promozione per ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di bonifica	Sentenza 24 luglio 2009 n. 247	• articolo 241, dlgs 152/2006 • articolo 265, comma 3, dlgs 152/2006
<i>Gestione rifiuti, piani regionali</i>	Spetta alle regioni: • il potere sostitutivo in caso di mancata attuazione da parte degli altri enti locali dei piani regionali di gestione dei rifiuti; • la piena discrezionalità nell'individuazione dei maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti	Sentenza 24 luglio 2009 n. 249 	• articolo 199, comma 9 del dlgs 152/2006 • articolo 204, comma 3 del dlgs 152/2006 • articolo 205, comma 6, medesimo dlgs
<i>Tutela aria</i>	È di piena competenza regionale la formazione degli addetti alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW	Sentenza 24 luglio 2009 n. 250	• articolo 287, dlgs 152/2006

delle Autorità d'ambito, potestà decisionale nella bonifica di aree agricole, poteri di intervento nell'attuazione dei piani regionali sui rifiuti, discrezionalità nella formazione degli addetti alla conduzione di impianti termici civili. Con cinque parallele pronunce dello scorso luglio la Corte costituzionale ha ridisegnato i con-

sioni del giudice delle leggi, che ha dichiarato parzialmente incostituzionali dieci degli oltre trecento articoli del cosiddetto «Codice ambientale» (dlgs 152/2006), la violazione da parte del provvedimento nazionale delle norme sulla ripartizione delle competenze legislative e amministrative tra governo centrale e poteri

Corte costituzionale le regioni dovranno essere direttamente coinvolte, tramite la Conferenza unificata, nella definizione del programma nazionale di intervento per la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b) del dlgs 152/2006, programma che l'originaria versione del Co-

ha garantito analoga partecipazione agli enti locali in sede di definizione, programmazione, finanziamento e controllo degli interventi a difesa del suolo (previsti dall'articolo 58, comma 3, lettera b) del dlgs 152/2006) e alla identificazione delle linee fondamentali su assetto del territorio, impatto ambientale, artico-

lazione territoriale delle reti infrastrutturali, trasformazioni territoriali (articolo 58, comma 3, lettera d) medesimo decreto), anch'essi originariamente riservati al solo ministero dell'ambiente. Pur riconoscendo che gli interventi in materia del suolo rientrano nella piena competenza statale, la Corte ha infatti ritenuto che le norme del dlgs 152/2006 violavano le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio e il principio di leale collaborazione tra stato e regioni. **Acque, autorità d'ambito.** Le censure della Corte si sono abbattute sulle norme del dlgs 152/2006 che imponevano alle Autorità d'ambito (strutture territoriali costituite dalle regioni per la gestione delle risorse idriche) di pubblicare i relativi bilanci mediante affissione ad apposito albo istituito presso la loro sede. Per il giudice delle leggi (sentenza 24 luglio 2009 n. 246) l'obbligo sancito dall'articolo 148, comma 3 del dlgs 152/2006 incideva su materia relativa

ai servizi pubblici locali (di competenza regionale), e non alla tutela dell'ambiente (di competenza esclusiva statale). **Bonifica aree agricole.** Dovrà essere concordato con le regioni, e non predisposto unilateralmente dal Minambiente, il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate a produzione agricola e allevamento previsto dall'articolo 241 del Codice ambientale. Sebbene afferente alla tutela dell'ambiente, ha sottolineato la Corte nella sentenza 24 luglio 2009 n. 247, l'oggetto della regolamentazione in parola tocca materie di competenza regionale come l'agricoltura, ragion per cui è necessario il concerto in sede di Conferenza unificata. Analoga sorte per il regolamento che individuerà le forme di promozione e incentivazione per ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso università, imprese e loro consorzi. Essendo a cavallo tra ambiente e ricerca

scientifica (quest'ultima di competenza concorrente stato-regioni) il relativo decreto ministeriale previsto dall'articolo 265, comma 3 del Codice ambientale dovrà essere concordato in sede di Conferenza unificata. **Gestione rifiuti.** Spetterà alle regioni, e non allo stato, agire in caso di mancata attuazione da parte di comuni, province e Autorità d'ambito dei piani regionali di gestione dei rifiuti. La rivisitazione delle competenze è stata operata dalla Corte (sentenza 24 luglio 2009 n. 249) attraverso la «limatura» dell'articolo 199, comma 9 del dlgs 152/2006, eliminandone la parte che affidava allo stato il potere sostitutivo di intervento, in violazione del principio di sussidiarietà ex articolo 118 della Carta fondamentale. Ricondotte sotto la competenza delle regioni, altresì, la piena discrezionalità del presidente della giunta per interventi in caso di inerzia nei sistemi di gestione dei rifiuti da parte dei soggetti incaricati (articolo 204,

comma 3 del dlgs 152/2006) e quella relativa alla individuazione dei maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti (articolo 205, comma 6, medesimo dlgs). In entrambi i casi la Corte ha rimosso i limiti che le norme statali ponevano all'esercizio delle competenze regionali. **Tutela aria.** Formazione tutta regionale, infine, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW. Con l'ultima delle sentenze in questione (la 24 luglio 2009 n. 250) la Corte ha eliminato dall'articolo 287 del dlgs 152/2006 ogni interferenza dello stato nella procedura di abilitazione di tali addetti (tra cui la competenza dell'Ispettorato del lavoro nel rilascio del previsto patentino), ricordando l'esclusiva competenza regionale in materia di «formazione professionale».

Vincenzo Dragani

PREVIDENZA - *Il bilancio 1998-2008/***Contromisure.** Avviate azioni di recupero contro i trattamenti nati da «false» carriere

Il Sud traina le pensioni di anzianità

In dieci anni le uscite anticipate sono aumentate del 135% - La «vecchiaia» frena al Nord - I RECORD/A Catanzaro l'aumento ha superato il 370% e platee più che triplicate si incontrano in altre otto province meridionali

La spesa delle pensioni targate Inps corre, e cambia residenza spostandosi verso Sud. Tra '98 e 2008 le uscite per gli assegni di anzianità, vecchiaia e reversibilità sono cresciute del 65%, e volano oggi sopra i 132 miliardi all'anno; i motori dell'impennata si concentrano sotto Roma, dove negli ultimi anni sono arrivate al riposo le carriere nate dall'industrializzazione e dai tanti interventi per l'occupazione meridionale avviati negli anni 70. Molto più tranquille le dinamiche al Nord, dove si affacciano anche due province (Trieste e Vercelli) che in netta controtendenza con la demografia "normale" contano oggi meno pensionati rispetto a io anni fa. La trazione meridionale spiega molti dei fenomeni che emergono spulciando le banche dati aggiornate dell'Inps. Negli ultimi io anni, per esempio, il numero degli assegni staccati ogni mese è aumentato del 13,6% (sono 12,8 milioni, che insieme agli 1,8 milioni di pensioni di invalidità e ai 2,6 di pensionati Inpdap formano la platea dei 17,2 milioni di pensionati italiani), ma a tirare la volata sono solo le pensioni di anzianità. La loro corsa, certo, è

stata veloce anche al Nord, dove tassi di crescita decennale tra il 60 e il 100% si spiegano con l'addio agli uffici da parte della generazione del baby boom e dell'industrializzazione massiccia. Ma in provincia di Catanzaro, per esempio, le anzianità sono oggi il 370% in più di io anni fa, a Vibo Valentia sono aumentate del 270% e da Cosenza ad Avellino, da Crotone a Caserta i ritmi da record sono una costante. Divisa in due anche l'Italia delle pensioni di vecchiaia, dove il pareggio registrato a livello nazionale (oggi ci sono 5,1 milioni di assegni, l'1,1% in più del 1998) è figlio di due evoluzioni opposte: con le province settentrionali che si affollano sotto il segno meno, mentre quelle del Sud registrano un aumento anche in questo ambito fino ai casi limite di Oristano (+54,5% rispetto al 1998) o Lecce (+46,8%). Le strade opposte imboccate nell'evoluzione della previdenza si spiegano, prima di tutto, con il fatto che il mercato del lavoro in Lombardia o in Piemonte è sempre stato più maturo, e quindi non ha vissuto negli ultimi decenni scossoni eccessivi nella struttura degli occupati. Un po' di emigrazione di ritor-

no, poi, ha senza dubbio portato a riscuotere al Sud pensioni maturate nell'ex triangolo industriale. Ma la fotografia dettagliata delle pensioni meridionali fa emergere anche altri fenomeni. Le pensioni agricole, per esempio, in Campania, Puglia e Calabria pesano anche il 30-40% in più rispetto a quel che si verifica nelle regioni settentrionali, e al loro interno ospitano il fenomeno diffuso della disoccupazione agricola coperta dalla sola contribuzione figurativa. Si tratta, nei fatti, di un intervento assistenziale che ha assicurato un reddito a centinaia di migliaia di disoccupati storici, ma crea più di un problema ai conti Inps perché ovviamente ogni assegno che non sia stato preceduto da contributi crea nuovo debito previdenziale. «In questo ambito - sottolinea Francesco Papa, direttore regionale Inps - si sono inseriti i rapporti di lavoro fittizi, creati solo sulla carta per ottenere la disoccupazione, che poi sfocia nella pensione; un fenomeno che ora stiamo contrastando»; come accaduto a Rossano Calabro (in provincia di Cosenza) dove, come raccontava il Corriere della Sera, la responsabile dell'agenzia

Inps è stata costretta alla scorta dopo le pesanti minacce ricevute ad agosto proprio per aver portato alla luce una serie di falsi braccianti. Identica scoperta, negli stessi giorni, è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Taranto, che per questa ragione ha denunciato 363 persone. Le pensioni accompagnate da contributi solo a singhiozzo tornano anche in tante storie di industrializzazione forzata del Sud, che con il loro fallimento hanno creato vuoti sanati con i versamenti figurativi che finiscono per appesantire i conti dell'Istituto. A livello nazionale, comunque, l'aumento delle uscite per gli assegni non preoccupa per ora il governo, che dopo l'intervento di luglio sulle finestre "mobili" (che dal 2015 sposterà in avanti le uscite seguendo l'aumento delle aspettative di vita) non ha messo in cantiere altre misure. Anche la seconda variazione al preventivo 2009, appena approvata dall'Inps, ha fatto emergere un risultato netto per 5,9 miliardi, migliore delle previsioni che si basavano su tassi di pensionamento più alti di quelli reali. Nelle tabelle statistiche, poi, emergono anche altre buone notizie per i conti Inps, spesso

14/09/2009

trascurate dalle proiezioni di invalidità (che non vanno rispetto a dieci anni fa, co- ché vengono riconosciute sulla sostenibilità previden- confuse con gli assegni di stano 12 miliardi l'anno e solo in casi di patologie ziale. È il caso del progres- invalidità civile), che oggi che sono destinate a risulta molto gravi. sivo esaurirsi delle pensioni sono 1,8 milioni, la metà re sempre più marginali per-

Gianni Trovati

PREVIDENZA - *Il bilancio 1998-2008* / Analisi

Più lavoro per ottenere assegni adeguati

Lo spaccato sui dati Inps nel 1998-2008 si presta a riflessioni che riguardano non soltanto il passato del nostro sistema pensionistico, ma anche il suo futuro. Anzitutto, i dati aggregati mostrano una sostanziale stabilizzazione della spesa (al netto della componente assistenziale) intorno al 13,5% del Pil. Questa stabilizzazione - che contrasta con la precedente dinamica, sempre crescente - è frutto delle riforme degli anni 90 e in particolare delle progressive restrizioni ai requisiti minimi di accesso al pensionamento, soprattutto per le pensioni di anzianità, oltre che del peggioramento nel meccanismo di indicizzazione delle pensioni, ancorate soltanto più ai prezzi invece che ai salari (che normalmente crescono più dei prezzi). Sul piano più disaggregato, accanto alla variabilità delle situazioni tra categorie e regioni e a distorsioni lente a morire, emergono con forza alcune tendenze. Anzitutto, l'età media di pensionamento aumenta, pure se in misura insufficiente a compensare gli effetti dell'invecchiamento, così che anche il numero di pensioni aumenta; in secondo luogo, l'importo medio delle pensioni sale anch'esso, ma in misura inferiore al reddito medio degli attivi, così che il rapporto tra le due grandezze (il cosiddetto tasso di sostituzione) scende, a indicare un relativo peggioramento della condizione dei pensionati rispetto a quella dei lavoratori. È verosimile che queste tendenze si confermeranno in futuro. Il sistema pensionistico sta infatti vivendo una transizione, per la verità assai lunga, tra un passato generoso (non in assoluto, ma nel rapporto tra i contributi versati e i benefici ricevuti) e un futuro assai più severo. Questa transizione è segnata, oltre che dall'invecchiamento demografico, che ne rappresenta forse la principale giustifi-

cazione, dal passaggio dalla formula retributiva a quella contributiva di calcolo della pensione, una formula più rigorosa, ma anche più trasparente (e perciò meno favorevole ai vari privilegi dai quali era gravato il sistema precedente), e comunque tale da non mettere a repentaglio, con un eccesso di promesse, la sostenibilità futura delle pensioni pubbliche, ma neppure da pregiudicare interventi a favore degli anziani meno fortunati. La formula contributiva contiene anche la chiave per evitare che gli importi futuri delle pensioni siano troppo bassi; essa consiste nel "premio" dato alla continuità della vita lavorativa, anziché nella penalizzazione che caratterizza ancora oggi le pensioni di anzianità. Tutti questi cambiamenti avvengono con estrema lentezza, mentre l'economia attraversa una fase difficile, che farà salire la spesa pensionistica in rapporto al Pil. Sul piano delle riforme, è

troppo facile, a posteriori, ma anche sterile, sostenere che sarebbe stato meglio fare di più. Invece di rimpiangere le occasioni perdute, quel che conta è il futuro. Non vi sono i presupposti, nonostante la crisi, per fermare la transizione in corso: il metodo contributivo va mantenuto, così come vanno mantenuti gli sforzi per favorire la partecipazione dei lavoratori ai fondi pensione. Migliorare il funzionamento del primo e dei secondi appare molto più efficace che non cercare nuove riforme di breve periodo, volte a contrastare gli effetti della crisi sul rapporto tra la spesa e il Pil. È importante che non si torni all'uso politico delle pensioni che molti guasti all'economia e molti oneri per le giovani generazioni ha determinato in passato.

Elsa Fornero

L'AGENDA DEI PARLAMENTO - La Camera riparte oggi da cure palliative e biotestamento

Ritocchi a tappe forzate per la manovra d'estate

Il Senato forza le tappe per portare al traguardo il decreto legge correttivo della manovra estiva con i ritocchi voluti dal Quirinale su scudo fiscale, Corte dei conti e ambiente. Il Dl 103 scade il 3 ottobre e in questi giorni le commissioni Bilancio e Finanze di palazzo Madama sono chiamate a un autentico tour de force per consentire il voto dell'aula già dalla prossima settimana, e, quindi, inviare a strettissimo giro di posta il provvedimento alla Camera per il varo finale. Settimana parlamentare ormai a pieno ritmo quella che si apre oggi, anche con la ripresa dei lavori d'aula: tocca all'assemblea di Montecitorio, mercoledì a quella di Palaz-

zo Madama. Aspettando i calendari che saranno decisi dalle Conferenze dei capigruppo, già in questi giorni sono però in agenda nelle due assemblee appuntamenti molto attesi. In aula alla Camera spiccano due provvedimenti: le misure sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, provvedimento praticamente bipartizan che potrebbe essere votato (e inviato al Senato) in settimana, e la Comunitaria 2009, che però richiederà più tempo. L'assemblea del Senato punta invece sulle nuove norme per la prevenzione delle frodi nel credito al consumo e sull'etichettatura dei pro-

dotti alimentari, quanto meno per l'avvio della discussione generale. Ma è dall'attività delle commissioni che si attendono segnali sui provvedimenti più caldi sul tappeto. A cominciare dal biotestamento, che in questi giorni riprende con la discussione generale in commissione Affari sociali della Camera (sede referente) di quel testo trasmesso dal Senato che sta diventando un caso anche all'interno del Pdl dopo la presa di posizione del presidente della Camera. Senza scordare che sui temi eticamente sensibili, un'altra partita è destinata ad aprirsi sulla pillola abortiva RU 486 dopo il via libera dato dall'Aifa a fine

luglio. Altro provvedimento atteso alla prova è il Ddl collegato alla Finanziaria 2009 sui lavori usuranti, l'ultimo dei cinque collegati iniziali rimasto al palo: questa settimana è all'esame delle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro del Senato, ma avanza con grande lentezza. Lentezza d'esame che invece non dovrebbe avere il Ddl che fa rinascere il ministero della Salute, staccandolo dal Welfare, sempre al Senato in commissione Affari costituzionali: entro l'anno, sarebbero le indicazioni, diventerà legge.

Roberto Turno

TRASPARENZA - Il bilancio 2008 della Commissione

L'accesso agli atti deve essere gratuito

LE OSSERVAZIONI/Richiamati gli ordini professionali che hanno preteso un forfait per il rilascio di documenti soggetti alla legge 241/90

Nessun pedaggio è dovuto per l'accesso agli atti e ai documenti soggetti alle norme sulla trasparenza amministrativa. Neppure nel caso in cui a esigere il dazio siano gli ordini professionali, a tutti gli effetti ricompresi sotto l'ombrello protettivo della madre di tutte le leggi sulla trasparenza amministrativa, la legge n. 241/90. E' quanto emerge dalla relazione annuale (2008) sulla trasparenza dell'attività della Pa, inviata alle Camere dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Pur non essendo dotata degli stessi poteri coercitivi e sanzionatori di un tribunale, la task force di nomina governativa può, comunque, ingiungere all'amministrazione inadempiente di esibire copia degli atti richiesti ovvero censurarne le irregolarità attraverso decisioni che, quando non sono impugnate, assumono un carattere definitivo e vincolante per la medesima. Questo spiega, tra l'altro, il tendenziale aumento dei ricorsi presentati alla Commissione. Saliti a 426 rispetto ai 361 del 2007 (+6,5%) e accolti nel 38% dei casi essi rappresentano, infatti, uno strumento più snello dei meccanismi di giustizia tradizionale anche per spingere sulla strada di una maggior trasparenza soggetti diversi dalle amministrazioni statali, come gli enti pubblici non economici. In quest'ultima categoria rientrano appunto gli ordini professionali che, l'anno scorso, sono stati bacchettati più volte dalla Commissione intervenuta, tra l'altro, contro quelle sezioni locali dell'albo degli architetti che subordinavano il rilascio degli atti richiesti dai propri

iscritti al pagamento di un contributo forfettario di 70 euro in violazione del principio generale di gratuità dell'accesso sancito dall'articolo 25 della legge n. 241/90. Nello stesso ambito sono stati colti in off limits anche gli ordini degli avvocati a seguito del rifiuto di fornire copia integrale dei fascicoli relativi a procedure disciplinari avviate dagli organi di vigilanza per verificare la correttezza dell'operato dei professionisti nei confronti dei propri clienti. A guidare la classifica del contenzioso sono, comunque, i ministeri (48%) subito seguiti da regioni ed enti locali (15%) che assorbono gran parte delle impugnative dichiarate inammissibili dalla Commissione, poiché la competenza a decidere sul contenzioso stragiudiziale dovrebbe spettare, in questo caso, ai difensori ci-

vici non ancora, presenti, però in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. La black list degli interventi comprende, poi, gli ordini professionali (11%) e le autorità indipendenti (3%). Tra le amministrazioni più bersagliate figurano, invece, la Difesa (25%) per questioni attinenti a graduatorie e avanzamenti di carriera, l'Istruzione (20%) spesso richiamata per dinieghi ingiustificati da parte dei presidi su voti e scrutini contestati dagli studenti e l'Interno, balzato in un solo anno dall'8 al 22% dei ricorsi presentati e spesso accolti dalla Commissione, soprattutto su pratiche attinenti il rilascio di nulla osta e permessi di soggiorno agli immigrati.

Marco Gasparini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.1

INCENTIVI LOCALI - Coprono in parte la «latitanza» dello Stato Solo dalle regioni arriva un sostegno in studio

FINALITÀ/Governi decentrati in prima fila nell'erogazione di contributi per i giovani, l'avvio dell'attività e l'aggiornamento

Dove lo stato latita, intervengono le regioni. Il sostegno alle attività professionali, inspiegabilmente assente nell'attuale assetto normativo nazionale, è diventato il cavallo di battaglia di molte regioni virtuose, che hanno espressamente previsto in apposite norme territoriali forme di incentivi per l'avvio e il mantenimento delle attività dei professionisti. È il caso, ad esempio, della Toscana, regione in cui si ritiene che sostenere le professioni nel loro sviluppo equivalga ad aiutare anche le imprese, che hanno sempre più bisogno di tecnici e professionisti preparati. In effetti, le professioni sono sempre più uno snodo critico, e aiutarle a crescere è un passo obbligato per modernizzare il paese, oltre che una garanzia per i cittadini utenti. Con la legge sulle

professioni (legge regionale n. 73/08), approvata l'anno scorso, la Toscana ha previsto, tra l'altro, garanzie per prestiti a tirocinanti e giovani professionisti. In questo momento è attivo un bando, per la creazione del consorzio multidisciplinare pensato come struttura di raccordo e per la formazione: una struttura multidisciplinare, promossa direttamente da ordini ed associazioni e sostenuta dalla regione nella sua fase di avvio con un contributo di 400mila euro, che opererà a servizio dei professionisti ma anche degli utenti. Stesso obiettivo è rinvenibile anche nella legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.13/04, rubricata «Interventi in materia di professioni». Attraverso tale norma, l'amministrazione regionale promuove e finanzia, nell'ambito della pro-

grammazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento per i professionisti, ma riconosce anche incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni. Inoltre, la stessa norma prevede la concessione di aiuti per l'avvio di attività professionali, il sostegno al credito a favore dei professionisti e promuove perfino interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze dell'attività esercitata con quelle della maternità e della paternità. La regione Lombardia sostiene l'innovazione e l'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese attraverso l'Asse I, misura 1.5 del Por. Tra le azioni previste, ve ne è una rivolta ai professionisti finalizzata alla costituzione di

reti per la condivisione di competenze e professionalità. Gli investimenti operati con tale finalità sono coperti con un contributo pari al 40% della spesa a fondo perduto e un ulteriore 20% a titolo di mutuo agevolato. Va segnalata, infine, l'iniziativa della regione Abruzzo, dove il comma 2 dell'articolo 5 dell'ordinanza 3763/09 dispone l'erogazione in favore dei lavoratori autonomi, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 3754/2009, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, di un'indennità, riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi, pari a 800 euro mensili.

**Marco Mobili
Alessandro Sacrestano**

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9**PIANO CASA - La legge lombarda 13/2009**

Per il riutilizzo vale la zona urbanistica

La regione Lombardia ha predisposto un vademecum per l'attuazione del Piano casa, formulando indicazioni per i comuni e per i cittadini che dal prossimo 16 ottobre e fino al 15 aprile 2011 potranno sfruttare gli incentivi edilizi. Tra le direttive fornite ai comuni, la regione esclude la possibilità di monetizzare la dotazione degli standard (parcheggi pubblici e aree a verde), che gli enti locali possono richiedere per gli ampliamenti e le sostituzioni edilizie. La pre-

clusione non appare tuttavia giustificata dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 13/2009, e contraddice le previsioni della legge urbanistica regionale, per cui la monetizzazione è modalità ordinaria di soddisfacimento dello standard. Molto utili sono comunque i chiarimenti resi dal Pirellone ai cittadini sotto forma di quesiti (si veda il sito www.rilancioedilizia.regionelombardia.it). Vale però la pena sottolineare la risposta su una delle disposizioni più interessanti del

piano casa regionale, quella che dà la possibilità di convertire alla destinazione residenziale (mantenendone il volume fisico) gli edifici produttivi o, comunque, non residenziali siti nelle «zone a prevalente destinazione residenziale». Secondo la regione la norma impone di riferirsi alla classificazione operata dallo strumento urbanistico comunale, per cui l'edificio può essere oggetto di sostituzione solo se si trova in una zona urbanistica in cui è prevista la destinazione residenziale per una

quota oltre il 50 per cento. La lettera della legge, tuttavia, lascia intendere che il riferimento debba essere fatto alla zona territoriale (non urbanistica): quindi l'edificio potrà essere convertito ove acceda a un tessuto edilizio a prevalente vocazione residenziale, a prescindere dalle previsioni urbanistiche di zona. Il che risulta in linea anche con il principio ispiratore della legge lombarda.

Guido A. Inzaghi

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

SOCIETÀ PUBBLICHE - L'addio alle gestioni non in linea con i nuovi criteri avviene senza alcuna deliberazione

Più tempo per i servizi in house

Con la riforma molte cessazioni automatiche degli affidamenti slittano al 2011

Cambiano, e si allungano, le date di scadenza per i vecchi affidamenti di servizi pubblici locali con rilevanza economica a società in house e miste. L'articolo 15 del Dl di attuazione degli obblighi comunitari varato mercoledì dal governo riformula varie parti dell'articolo 23-bis della legge 133/2008. Il nuovo quadro normativo riafferma la prevalenza della gara come metodo ordinario per l'attribuzione della gestione dei servizi pubblici locali, aggiungendo come soluzione alternativa la costituzione di una società mista pubblica e privata a condizione che sia svolta una gara per la contestuale selezione di un socio (operativo) e per l'affidamento del servizio, purché al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. Il modello dell'in house providing è confermato in una prospettiva di utilizzo limitata a situazioni effettivamente eccezionali e particolari. Rispetto ai rapporti definiti in passato e ancora perduranti (in quanto spesso legate a contratti di servizio di lunga durata) la nuova disciplina non lascia invece margini per il proseguimento in futuro. Il nuovo comma 8 stabilisce infatti regole più restrittive in ordine alla cessazione delle gestioni esistenti, quando gli affidamenti non sono avvenuti con gara o con costituzione di società mista con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di socio privato operativo, o non siano stati realizzati con l'in house alle condizioni dettate dallo stesso articolo 23-bis (commi 3 e 4). La norma definisce in dettaglio i periodi transitori, riportandoli a differenti tipologie di situazioni esistenti. Anzitutto le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008, affidate conformemente ai principi comunitari in materia di in house, cessano, improrogabilmente e automaticamente, a fine 2011 (in quanto non più sostenibili, data la mancata valutazione dei presupposti eccezionali per il mancato confronto con il mercato). La cessa-

zione al 31 dicembre 2011 (alle stesse condizioni dell'in house) riguarda anche le gestioni derivanti da affidamenti diretti a società a partecipazione mista pubblica e privata, se la selezione del socio è avvenuta mediante gare che non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Se, invece, l'affidamento è avvenuto con gara per la selezione del socio operativo, la gestione cessa alla scadenza prevista nel contratto di servizio, data la piena compatibilità con il modello comunitario. Più complessa la disciplina degli affidamenti diretti a società quotate, in quanto il legislatore ha individuato due diverse situazioni. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile cessano alla scadenza prevista nel contratto di ser-

vizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica o forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2012. Quando la partecipazione pubblica non sia ridotta, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione dell'ente, al 31 dicembre 2012. In via generale e residuale, tutte le altre gestioni cessano automaticamente al 31 dicembre 2010. Tra queste rientrano gli affidamenti diretti a società partecipate privi delle condizioni essenziali del modulo in house, gli affidamenti a società miste partecipate dall'ente affidante nelle quali il socio privato non sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica e gli affidamenti diretti a società non partecipate dall'ente affidante.

Alberto Barbiero

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11**SOCIETÀ PUBBLICHE - Authority. Il parere obbligatorio****Per la deroga scatta il silenzio assenso**

Cambia la procedura per il parere obbligatorio dell'Antitrust sugli affidamenti diretti; secondo la nuova normativa, infatti, il parere dell'Authority va reso per procedure superiori a certi valori, da individuare, ed entro termini perentori, altrimenti scatta il silenzio-assenso. Nella nuova formulazione, l'articolo 23-bis comma 2 specifica che l'affidamento può avvenire: a) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house; b) comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività

svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Altrettanto significativa risulta la precisazione dei presupposti, in quanto la particolare procedura di relazione diretta con il gestore può essere utilizzata per situazioni che la nuova norma delinea come eccezionali e (in quanto determinate da peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento) pertanto tali da non permettere un efficace e utile ricorso al mercato. L'articolo 15 del Dl di adeguamento agli obblighi comunitari conferma la procedura per cui la scelta operata dall'ente affidante deve: a) avere adeguata pubblicità; b) essere motivata con un'analisi del mercato

(che non può, secondo la line interpretativa sviluppata dall'Antitrust in questi mesi, tradursi in una semplice indagine di mercato, ma in una più articolata e complessa valutazione comparativa); c) trasmettere la relazione di valutazione all'Agcm, che deve esprimersi sulla stessa. Rispetto alla formulazione originaria del comma 4 dell'articolo 23-bis, la disposizione rivista non prevede più la richiesta di parere anche alle authorities di settore. Il parere dell'Agcm viene definito come preventivo (quindi entra nel procedimento di scelta prima che lo stesso sia formalizzato dall'ente affidante) e deve essere reso dalla stessa entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Proprio rispetto a

questa tempistica interviene l'importante innovazione, in base alla quale, decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. L'ottimizzazione della particolare procedura è garantita dall'inclusione del nuovo comma 4-bis dell'articolo 23-bis, il quale permette all'Autorità garante della concorrenza, in forza della sua autonomia organizzativa e funzionale, di individuare, con propria deliberazione, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 4.

Alberto Barbiero

SOCIETÀ PUBBLICHE - I criteri. Così l'ammissione

Crescono i soggetti esclusi dai servizi

Il novero dei soggetti che non possono più risultare affidatari di servizi pubblici locali con rilevanza economica è molto ampio e comprende anche le controllate di terzo livello. La revisione dell'articolo 23-bis, comma 9, della legge 133/2008 individua i soggetti che non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi, oppure svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto opera per tutta la durata della gestione del servizio. La portata della norma interdittiva riguarda: a) le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,

anche sima controllante, che in Italia o all'estero gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, atto amministrativo o contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica oppure che siano società miste con socio privato operativo scelto con gara; b) i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, se separata dall'attività di erogazione dei servizi. L'inclusione delle società miste è giustificata dal fatto che esse devono essere costituite solo per la gestione delle attività per le quali viene scelto il socio operativo. Le società quotate continuano a non essere assoggettate al divieto di

affidamenti ulteriori. Sempre nel comma 9 dell'articolo 23-bis è confermata la previsione per cui gli affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento del servizio già a loro affidato, depurata del riferimento al periodo transitorio. Il riassetto della disciplina regolativa dei servizi pubblici locali con rilevanza economica evidenzia proprio la valenza immediatamente applicativa di varie norme in essa contenute e una prospettiva di sviluppo complessivo molto rapida. Le scelte più significative in tal senso riguardano il regolamento attuativo, che rimane come strumento di modulazione di importanti profili complementari (criteri per l'assoggettamento al patto di

stabilità delle società partecipate, distinzione tra funzioni regolative e gestorie, armonizzazione tra la disciplina generale e quelle settoriali, ecc.), con un termine di adozione fissato ora al 31 dicembre 2009. Tuttavia dal novero delle materie riportate alla normativa regolamentare viene ad essere eliminato il coordinamento dei periodi transitori (previsto dal comma 10, lett. e dell'articolo 23-bis, norma ora abrogata), per i quali si deve ora fare necessario riferimento alla modulazione su base soggettiva dettata dall'innovato comma 8.

Alberto Barbiero

SOCIETÀ PUBBLICHE - L'indicazione del Consiglio di Stato

Il controllo analogo può essere esercitato anche da più enti

Il controllo analogo su una società affidataria in house, con capitale sociale sia diviso tra soci pubblici, può essere esercitato congiuntamente dalle amministrazioni. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5082 del 26 agosto ha elaborato il principio della giurisprudenza comunitaria in base al quale un ente locale che acquisisce una partecipazione in una società in cui tutti gli altri referenti sono Pa può attuare il controllo analogo facendo leva sul rapporto con gli altri soci. Partendo da quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 13 novembre 2008 C-324/07, i giudici hanno evidenziato che per configurare un controllo analogo non è necessario un potere di controllo individuale del singolo socio affidante sulla società-organo assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell'articolo

2359 del Codice civile. L'esigenza è che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, anche se esercitato congiuntamente dagli enti associati, con deliberazione a maggioranza. L'affermazione è fondamentale per i modelli gestionali dei servizi pubblici locali in quanto l'affidamento in house, seppure derogatorio, può essere concretizzato se il presupposto del controllo analogo è assicurato anche grazie all'interazione con le altre Pa partecipanti alla società. La relazione tra gli enti locali aderenti alla società diventa quindi molto importante anche per le strategie da riportare a supporto dell'affidamento in deroga, che possono essere sviluppate sulla base di peculiarità rappresentate in un ambito territoriale più vasto e complesso. Il modello della gestione associata dei servizi pubblici è peraltro molto

diffuso negli ordinamenti europei ed in quello italiano presenta varie forme consolidate, come i consorzi ex articolo 31 del Dlgs 267/2000. In queste organizzazioni il controllo da parte del singolo ente non è individuale ma intermediato, e quindi attenuato dall'applicazione delle regole sul funzionamento interno dell'associazione. Secondo il Consiglio di Stato, il controllo analogo postula un rapporto che lega gli organi della società con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in grado di indirizzare tutta l'attività sociale. Deve quindi trattarsi di una relazione equivalente, ai fini degli effetti pratici, a una subordinazione gerarchica, che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sul soggetto societario. Per dare concreta attuazione a questa particolare

modalità relazionale è necessario che l'organo esecutivo della società non abbia rilevanti poteri gestionali e che l'ente pubblico affidante (quindi la totalità di soci pubblici) eserciti poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria. È dunque indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci, valorizzando la vocazione istituzionale pubblicistica della società in house rispetto alla logica commerciale che permea le società di diritto comune (svincolate da controlli pregnanti).

Alberto Barbiero

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11**ANCI RISPONDE****In consiglio regole ad hoc sulle dimissioni «di gruppo»**

La dimissione della metà più uno dei consiglieri comunali costituisce una fattispecie diversa da quella delle dimissioni individuali. Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la decisione 4936/2009 su un caso in cui il consiglio, non considerando valide tutte le dimissioni presentate insieme da un consigliere delegato a tale scopo, ha surrogato lo stesso consigliere perché le sue dimissioni sono state considerate le sole correttamente presentate. Le dimissioni presentate da un solo consigliere dietro delega di altri 8 consiglieri erano state sottoscritte presso

l'abitazione del segretario comunale la sera prima della loro presentazione al protocollo. La dimissione individuale (articolo 38 del Dlgs 267/2000) comporta la surroga del consigliere dimissionario; le dimissioni contestuali (articolo 141 del Dlgs 267/2000) comportano invece la crisi dell'organo.

Ne consegue che l'invalidità anche di uno solo degli atti di dimissioni contestuali incide sulla validità dell'intero procedimento e, per converso, che quando ciò avviene non si procede alla surroga del consigliere le cui dimissioni siano regolari.

Agostino Bultrini

L'autenticazione delle sottoscrizioni

In relazione a quanto previsto dall'articolo 38, comma 8, del Dlgs 18/8/2000, n. 267 a chi compete l'autentica della sottoscrizione delle dimissioni dalla carica di consigliere e della delega al latore delle dimissioni stesse nel caso in cui queste non vengano presentate direttamente dal consigliere comunale?

Alla autenticazione di questo atto di dimissioni (di natura politica), che è atto di esercizio, sia pure in negativo, di un diritto politico costituzionalmente garantito, può procedere qualsiasi pubblico ufficiale indicato nell'articolo 21 del Dpr 28 dicembre 2000, n.445, con le modalità ivi previste. Il pubblico ufficiale autenticante la firma non è affatto chiamato ad indagare sulla volontà del dichiarante ma solo ad attestare che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza. E neppure detta autenticazione è indicativa dell'attualità della volontà, dal momento che, in assenza di una norma espressa che ne sancisca l'irrevocabilità per un certo tempo dalla data di autenticazione della sottoscrizione, ben potrebbe l'interessato modificare le sue determinazioni in relazione al mutato assetto politico nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'autentica e la presentazione delle dimissioni al protocollo dell'ente.

Gli effetti della surroga

Nel prossimo Consiglio comunale si dovrà procedere alla surroga di un consigliere comunale, all'ordine del giorno del Consiglio vi sono altri punti in discussione, il consigliere surrogato può partecipare a pieno titolo allo stesso Consiglio o deve essere convocato per il Consiglio successivo dopo cioè che la delibera di surroga sia divenuta esecutiva?

L'articolo 38, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, contenuto nel Dlgs 267/2000 prevede che il consigliere che ha diritto a subentrare nel seggio rimasto vacante a qualsiasi titolo, entra in carica "non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione"; pertanto, il nuovo consigliere potrà prendere parte a pieno titolo al resto della seduta, con diritto di intervento nella discussione e di voto sulle decisioni. La deliberazione spiega i suoi effetti all'atto dell'adozione da parte del consiglio e non ha necessità di ulteriori requisiti di esecutività. **La reintegrazione dell'organo**

Il consiglio comunale deve procedere alla surroga di un Consigliere dimissionario per essere stato nominato assessore. Nella lista di appartenenza segue l'ultimo candidato eletto, che però, versando in condizione di incompatibilità sopravvenuta non potrà essere convalidato e non potrà pertanto assumere la funzione. Può il seggio rimanere vacante per mancanza di altri candidati eletti nella lista originaria di appartenenza del consigliere dimissionario?

Preliminarmente va detto che la norma che interessa la problematica in esame è l'articolo 45, comma 1, Dlgs 267/2000, secondo cui: "Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto". Sebbene non sia stato possibile rinvenire riscontri giurisprudenziali conferenti alla fattispecie descritta in narrativa, la dottrina prevalente è orientata nel senso che nella fattispecie rappresentata, terminato lo scorrimento della lista di appartenenza del consigliere dimissionario, il seggio debba rimanere vacante.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

TRIBUTI - Dai tempi di accertamento alle sanzioni, i comuni devono adeguarsi alla disciplina fiscale

Restyling d'obbligo per la Tia

La natura tributaria del prelievo impone di modificare i regolamenti

Il riconoscimento della natura tributaria della Tia da parte della Corte costituzionale impone ai 1.200 comuni che hanno abbandonato la Tarsu di rimodellare il prelievo secondo gli schemi tributari. Oltre alla questione dell'Iva e ai problemi nella gestione del servizio, i comuni dovranno modificare i regolamenti che contengono elementi privatistici o disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali. Per vedere la complessità delle modifiche si possono prendere a riferimento le regole dei capoluoghi passati a Tia. **L'obbligo dichiarativo.** La disciplina della Tia non contiene indicazioni sui termini entro cui effettuare la dichiarazione di inizio occupazione. I comuni hanno deciso autonomamente, fissando termini fra i 15 e i 90 giorni dall'evento. Sul punto i regolamenti potrebbero rimanere invariati, ma l'assenza di un'espressa previsione legislativa non consente l'applicazione delle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/97). **Termini di accertamento.** Ogni potere della Pa sul privato presuppone una norma di legge, quindi per la Tia l'accertamento dovrebbe svolgersi in assenza di poteri autoritativi. Sul punto, tuttavia, la Consulta ritiene possibile colmare la lacuna con l'esercizio del potere regolamentare (articolo 52 del Dlgs 446/97) o in via di interpretazione sistematica. Per i termini per recuperare il prelievo, si dovrà fare riferimento alla Finanziaria 2007 (comma 161) che impone di notificare l'accertamento entro la fine del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento. Si dovranno quindi modificare le disposizioni regolamentari che prevedono termini diversi. **I rimborsi.** Anche su questo punto la situazione attuale offre un ampio ventaglio di termini a disposizione del contribuente per chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato: si va dai sei mesi sino al termine di prescrizione decennale. La natura tributaria della Tia im-

pone ora l'applicazione del comma 164 della Finanziaria 2007, utilizzando il termine di cinque anni dal pagamento per richiedere il rimborso, che il comune dovrà effettuare entro 180 giorni. In tal senso quindi dovranno disporre tutti i regolamenti. **Le sanzioni.** La materia costituisce forse il punto più delicato della sentenza 238/2009. Al riguardo la Corte ha affermato che nulla impedisce all'ente di applicare le norme generali sulle sanzioni amministrative tributarie. Occorre tuttavia fare attenzione, perché la Consulta si riferisce alle sanzioni per «omesso o tardato pagamento» e non all'omessa o infedele dichiarazione. Pertanto, mentre per l'omesso o tardivo pagamento è possibile applicare le sanzioni del 30% previste dall'articolo 13 Dlgs 471/97 (riferito genericamente ai «tributi»), per l'omessa o infedele denuncia il comune non può intervenire autonomamente poiché la materia sanzionatoria costituisce un limite "esterno" al potere regolamentare (si ve-

da la circolare 118/E del 26 maggio 1999). Quindi in assenza di espressa previsione legislativa, resta la possibilità di applicare la disposizione residuale contenuta nell'articolo 7-bis del Dlgs 267/00, che prevede la sanzione da 25 a 500 euro, graduabile dall'ente in base alla gravità della violazione. Sul punto i regolamenti vigenti solo in pochi casi rispettano il parametro legale, mentre alcune città applicano le stesse sanzioni della Tarsu (tra cui Roma, Genova, Firenze e Venezia) oppure maggiorazioni di derivazione civilistica (in genere dal 10 al 50% a titolo di risarcimento per il danno subito). **Gli interessi.** Anche per gli interessi è applicabile il comma 165 della Finanziaria 2007 che consente agli enti di stabilire la misura annua nei limiti del 3% di differenza rispetto all'interesse legale. I regolamenti dovranno attenersi a questa regola, prendendo a riferimento solo il tasso legale.

Giuseppe Debenedetto

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12**TRIBUTI – Le Società. L'addio all'imposta****Sulla gestione e sui rimborsi Iva serve una legge**

La disapplicazione dell'Iva dalla Tia impone un intervento legislativo. La questione è atipica perché la Tia, ora assimilata a una tassa, è applicata e riscossa da imprese commerciali e non da enti pubblici. Le società attive nel servizio, anche se detenute da enti pubblici, rientrano nel regime fiscale delle imprese commerciali, e agiscono in base a contratti di servizio. Il cittadino paga la tariffa all'impresa, e se non paga è la società che recupera il credito. In queste condizioni era difficile immaginare la non applicazione dell'Iva (si veda la risoluzione 250/2008 delle Entrate); trattandosi di società di capitali, il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Iva è fuori discussione (articolo 4, comma 2, punto 1 del Dpr 633/72), e

anche il presupposto oggettivo appariva chiaro in quanto l'Iva colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi. Il richiamo contenuto nella sentenza della Corte costituzionale all'articolo 4 del Dpr 633/72, dove evidenzia l'inesistenza di una legge che preveda l'applicazione dell'Iva sullo smaltimento rifiuti al contrario dell'erogazione dell'acqua, riguarda gli enti non commerciali e non le società. Se il carattere tributario della Tia viene confermato anche quando essa è applicata da società commerciali, le multi utility devono rivoluzionare la gestione Iva con conseguenze anche sulla tariffa. Lo svolgimento di attività fuori campo Iva genera l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, che assume la natura di costo e viene ribaltata sulla tariffa, destinata

ad aumentare. Si tratta anche dell'Iva pagata nei 4 anni precedenti sull'acquisto di beni strumentali (9 per gli immobili). La rettifica della detrazione (articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72) comporta il riversamento dell'Iva pari a tanti quinti/decimi quanto sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio o decennio. Ad esempio se la disapplicazione dell'Iva scatta dal 2010 e la società ha acquistato un automezzo nel 2009 assolvendo Iva per 30mila euro, deve riversare all'erario 24mila euro (4/5). Se l'Iva sugli acquisti divenuta indetraibile è superiore a quella ora applicata sulla tariffa, il cittadino pagherà più di prima. Ipotezzando la retroattività della disapplicazione, le società potranno essere chiamate a rimborsare l'Iva ai contribuenti. Potrà essere emessa

una nota di accredito per sola Iva (articolo 26, comma 2 del Dpr 633/72) che la società ha il diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19. L'onere si trasferisce a carico dello Stato. Si ritiene che i periodi di imposta per i quali potrebbe essere fattibile la nota di accredito siano quelli per i quali non è scaduto il termine per l'accertamento (quattro anni più uno). Si presenterebbe il problema della legittimazione della detrazione dell'Iva sugli acquisti per gli anni pregressi ma il principio del legittimo affidamento dovrebbe salvaguardare il diritto alla detrazione (articolo 10 legge n.212/2000). Ma tutto questo non è possibile senza una precisa norma transitoria.

Gian Paolo Tosoni

IL MATTINO NAPOLI – pag.20

Per le vetture della municipale solo un giorno di autonomia. Si cerca una soluzione per il pagamento a rate

Stop alla benzina, il Comune resta a piedi

Debito da 360mila euro con la ditta che fornisce il carburante, da domani a secco le auto dei vigili

Sul cruscotto la lancetta del carburante è quasi sulla riserva. Le auto dei vigili urbani hanno al massimo un'altra giornata di autonomia, poi saranno costrette a fermarsi. Il Comune ha un pesante debito con la società che fornisce benzina e gasolio, così il servizio è stato sospeso con la fine della settimana scorsa. Non hanno potuto fare rifornimento le auto dei vigili e quelle del sindaco e degli assessori; sono con i serbatoi quasi a secco i mezzi dei giardinieri, quelli del servizio fognature, perfino i carri per il trasporto delle salme rischiano di rimanere bloccati. La situazione è precipitata nel corso

della scorsa settimana. Il Comune di Napoli ha un debito che si avvicina ai 360mila euro con la Ludoil, la società che ha vinto l'appalto per la fornitura di carburante. Le richieste di pagamento si sono fatte sempre più pressanti, fino alla crisi definitiva del fine settimana. «Non erogheremo più carburante a partire da lunedì», hanno detto dalla ditta. I primi a reagire sono stati gli uomini della polizia municipale: tutte le auto si sono affrettate a fare il pieno, ma sono già trascorsi tre giorni dall'ultimo rifornimento. E l'esperienza insegna che al termine del quarto giorno, cioè oggi, le vetture dei vigili urbani arriva-

no a riserva piena e rischiano di rimanere ferme. Se entro stasera non avverrà qualcosa di nuovo, i vigili saranno i primi a rimanere con le auto in garage. Poi sarà il turno delle auto di servizio della giunta e degli altri mezzi ufficiali del Comune. «Stiamo facendo il possibile per risolvere la questione in tempi stretti», dicono da palazzo San Giacomo. La soluzione immediata è stata il reperimento di una somma da presentare sul tavolo della Ludoil come acconto sul pesante debito, per ottenere un altro po' di tempo per saldare tutto. L'amministrazione è riuscita a raschiare dal fondo della cassa sessantamila eu-

ro, che coprono due rate di arretrati. Ma su un totale di dodici rate da pagare, quei sessantamila euro sembrano pochini. Già sabato scorso alla ditta era stata prospettata questa soluzione, ma non c'è stata risposta. Oggi, a palazzo San Giacomo, si aspetta una risposta definitiva da parte della società che fornisce il carburante, per capire quali soluzioni alternative adottare. C'è fiducia, però, da parte dell'amministrazione, su una soluzione «positiva» della crisi carburante.

Paolo Barbuto

Il segretario generale: le società miste sono troppe, drenano risorse e finiscono col diventare «aree protette»

L'Antitrust alle Regioni: lasciate spazio al Mercato

Fiorentino: «Le amministrazioni dovrebbero evitare di essere attrici di politiche di restrizione della concorrenza»

Perché le Regioni del Sud non si fanno interpreti e promotrici di un'autentica apertura al mercato nel campo dei servizi pubblici locali?». E ancora: «Perché quelle attività che possono essere efficacemente svolte dal mercato (per esempio: i trasporti pubblici locali) non sono affidate, attraverso opportune procedure competitive, a soggetti privati?». L'interrogativo (doppio) in questo caso suona come una stiletta (altrettanto doppia). Con garbo, certo, ma le parole di Luigi Fiorentino, segretario generale dell'Antitrust — un irpino purosangue che della sua terra ha ereditato la tipica caparbia — mettono in moto una discussione grande come una casa. E aprono al tempo stesso un confronto finalmente di alto profilo con (soprattutto) le amministrazioni regionali del Sud. «Prima ho fatto cenno al caso dei trasporti locali — spiega a Fiorentino a Mezzogiorno Economia — Secondo me, infatti, si tratta di uno di quei settori che più di altri andrebbero aperti al mercato. Realmente e presto». Poi entra nel dettaglio. «In Campania c'è l'assessore Ennio Cascetta, uno sicuramente bravo. Perché non comincia a immaginare percorsi di privatizzazione a step, con ingresso graduale nel capitale, delle aziende pubbliche? Guardate che gli imprenditori, quelli bravi, non sono mica il diavolo... Certo, bisognerebbe gradualmente agire anche sugli organici delle società pubbliche». Si ferma e precisa subito: «Non dico che bisogna licenziare qualcuno, per carità. Ma non vedrei male un piano a tre o cinque anni che, attraverso il blocco del turnover o incentivazioni all'esodo di varia natura, alleggerisca un po' le società». Ma aprire al mercato non significa solo privatizzare. «Restando in Campania, a Napoli, non capisco perché per alcune tratte interne alla città, e penso al centro storico, per i percorsi più appetibili, l'utente non possa avere più alternative, la ex municipalizzata ma anche operatori privati. Se ne gioverebbero tutti, a partire dai cittadini». Fiorentino, a questo punto, sposta di nuovo l'obiettivo del suo discorso sull'intero Mezzogiorno. «Una fetta di Paese che dal 2004 cresce meno del resto della Penisola, dove i distretti locali del made in Italy tendono a restringersi più che al Nord e dove le leggi speciali hanno avuto a oggi effetti irrilevanti. Per questo l'importanza della rinnovata attenzione della politica sul Sud è fuori discussione. Se il Sud, metà del territorio italiano, venisse condotto a livelli di sviluppo economico e sociale

accettabili, ciò costituirebbe un valore aggiunto per il Paese intero». Anche oggi, dunque, «la questione del Mezzogiorno è la questione dello Stato italiano». I problemi da affrontare, secondo il segretario generale dell'Antitrust, sono noti. «Molte iniziative sono state in questi anni avviate. Punti di eccellenza, anche se a macchia di leopardo, esistono, ma l'esigenza di maggiore legalità e di amministrazioni pubbliche semplici, il gap sulle infrastrutture (materiali e immateriali), la necessità di un sistema creditizio ritagliato sulle peculiarità e sulle esigenze del territorio, rappresentano nodi critici da affrontare con decisione». In un contesto così rinnovato, «una moderna politica della concorrenza può costituire una leva ulteriore in termini di creazione di opportunità e di apertura di spazi per l'amministrazione, per l'impresa, per i cittadini del Mezzogiorno». Parlare di mercato, secondo il segretario generale dell'Antitrust, richiede la condivisione di un presupposto: «Non vi può essere concorrenza senza un sistema efficiente di istituzioni e di regole, senza quindi lo "Stato di diritto". Se queste condizioni non sono date non è corretto parlare di mercato né di concorrenza, ma di conflitto darwiniano per la prevalen-

za del più forte, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo». Ma perché si affermi una economia di mercato occorre, ovviamente, non solo un contesto normativo ma anche un contesto ambientale favorevole: «Combattere la criminalità organizzata è la preconditione necessaria affinché nel Sud si affermi, un contesto utile non solo per la concorrenza, ma per anche lo sviluppo del territorio e per la efficacia delle politiche pubbliche di intervento». Assicurare un mercato "teoricamente" concorrenziale non è però «sufficiente per porsi in un'ottica di sostegno alle politiche meridionalistiche: la concorrenza deve essere un valore non astratto (da misurarsi, per così dire, in vitro), ma concreto (sperimentabile in vivo)». Essa, in poche parole, «deve in primo luogo caratterizzare l'attività delle istituzioni pubbliche nel loro rapporto con il mercato. Se questo è vero sempre, è vero ancor di più nel Mezzogiorno dove, molto spesso, le amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di assorbire manodopera, hanno occupato aree che in condizioni di normalità dovrebbero essere di dominio di operatori privati». Fiorentino entra in un altro territorio delicato: il cosiddetto socialismo municipale («termine coniato da Cassese e rilanciato con

forza da Montezemolo quando era alla guida di Confindustria»). «Ci sono una miriade di società a partecipazione pubblica che, spesso, drenano risorse e costituiscono una sorta di "area protetta" a vantaggio di sistemi collusivi e clientelari e a svantaggio delle imprese e del libero confronto concorrenziale». Anche qui una distorsione del mercato. «Le Regioni e le amministrazioni pubbliche del Sud dovrebbero riorganizzare le proprie attività intorno alle funzioni fondamentali: creino il contesto, l'ambiente e aiutino il sistema delle imprese a

competere; evitino di essere esse stesse attrici di politiche di restrizione della concorrenza; mirino invece ad elevare il livello qualitativo delle strutture pubbliche». Aprire i mercati «significa porsi in un'ottica di sviluppo, di creazione di benessere, di ampliamento delle possibilità occupazionali. Ciò peraltro senza necessità di risorse finanziarie, cosa tanto importante, quanto purtroppo trascurata, soprattutto in un momento di particolari ristrettezze economiche. Per lo sviluppo della concorrenza servono scelte coraggiose, una buona normativa e un'amministra-

zione capace di assicurarne l'effettività». Un caso che conferma tale assunto è riportato in un'analisi sull'attuazione a livello regionale della "riforma Bersani" sul commercio. «L'indagine dell'Antitrust ha dimostrato come, laddove l'attuazione delle norme di liberalizzazione sul commercio è stata piena, e cioè in quelle regioni che hanno dato attuazione alla normativa nazionale nella maniera meno vincolistica possibile, l'impatto è stato positivo in termini di aumento degli addetti e del reddito procapite. Purtroppo, anche in questo caso, il Sud (pur se con ta-

lune importanti eccezioni) è indietro rispetto ad altre regioni, soprattutto centro-settentrionali». In aree in ritardo di sviluppo, «il pur necessario ruolo propulsivo dei poteri pubblici non deve essere invadente, ma deve piuttosto accompagnare gli operatori economici, creare un sistema che permetta agli stessi di "scendere in campo" senza dover superare ostacoli procedurali, senza doversi rapportare a burocrazie che agiscono spesso in modo autoreferenziale».

Paolo Grassi

LOMBARDIA/Ricerca CGIL e Università Cattolica

I bilanci dei Comuni

È stato presentato il 9 settembre scorso il primo step di una ricerca congiunta tra CGIL Lombardia e Università Cattolica di Milano, realizzata tramite il Cifrel, dal titolo "La finanza territoriale in Lombardia", che si propone di costruire un quadro di riferimento chiaro e omogeneo riguardo alle politiche territoriali realizzate dagli enti locali tra il 2000 e il 2007. Per ora sono stati resi confrontabili i bilanci consolidati dei Comuni capoluogo di provincia, di altri tre Comuni sedi di Camere del lavoro significative (Darfo, Legnano e Sesto), delle Province e della Regione. Nella seconda tappa, da realizzare con il diretto coinvolgimento delle strutture confederali, si incrociano i dati delle entrate degli enti locali con le tipologie e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Nella parte conclusiva si traccia qualche scenario previsionale per capire quali possono essere le ricadute sul territorio delle diverse opzioni presenti nell'attuazione del federalismo fiscale. Capire, in altre parole, in una regione così diversificata al proprio interno, cosa comporta per il piccolo comune montano o per la città di Milano la ridefinizione delle entrate proprie e di quelle derivate. Ma anche valutare se il parametro dei "costi standard" possa rappresentare un valido metro di riferimento, oppure se esso debba essere affiancato a una misura che si riferisca all'output della spesa, cioè al tipo e alle caratteristiche del servizio. "Diciamo da tempo - afferma Maurizio Laini, della segreteria CGIL regionale - che il territorio rappresenta l'asse della nuova confederalità e che le nostre strutture devono dotarsi di una proposta autonoma per contrattare diritti e reddito dei soggetti che rappresentano. Ormai diritti e reddito non sono confinati nei luoghi di lavoro, ma dipendono anche dalle politiche messe in atto dagli enti locali. E non c'è dubbio che siamo di fronte a una profonda ridefinizione dei poteri e delle funzioni dei diversi livelli istituzionali che intervengono sul territorio: per questo vogliamo attrezzarci per tempo".

LA GAZZETTA DEL SUD – pag.12

Il Wwf chiede che vengano potenziati raccolta differenziata e recupero dei materiali

«Alla Calabria non servono altri inceneritori»

CATANZARO - «Non è accettabile che ad ogni "emergenza rifiuti", con le immagini di cassonetti stracolmi e di spazzatura nelle strade, spunti fuori puntualmente l'idea del termovalorizzatore, o meglio, di un inceneritore, come se bruciare i rifiuti fosse la panacea di tutti i mali, piuttosto che un moltiplicatore di problemi ambientali». Lo afferma il Wwf Calabria che contesta le dichiarazioni del Presidente del Consiglio che vorrebbe «esportare il "modello Acerra" ad altre realtà regionali, tra cui, appunto la Calabria, proprio nel momento in cui la Giun-

ta regionale, per bocca dell'assessore all'Ambiente Silvio Greco, annuncia invece di voler incrementare seriamente la raccolta differenziata e dotare la Regione di sessanta isole ecologiche mediante l'emanazione di appositi bandi». «Quanto all'intenzione del Commissario per la cosiddetta "emergenza rifiuti" (un'emergenza che dura da ben undici anni.) di costruire un altro inceneritore – continua il Wwf – l'assessore Greco sa benissimo che delle due l'una: o si ricicla o si brucia e che gli inceneritori, per funzionare, hanno bisogno di tanta spazzatura: esatta-

mente l'opposto della raccolta differenziata e del recupero dei materiali». Il Wwf ha pertanto ribadito «la propria netta contrarietà alla realizzazione di altri inceneritori e ripropone con forza la politica della riduzione a monte dei rifiuti, della raccolta differenziata spinta e del riciclaggio delle materie prime come uniche risposte ecologicamente valide al problema. L'alternativa sarebbe il continuo e insostenibile trionfo della filosofia dell'usa e getta, del consumo di risorse e di materie prime per produrre nuovi rifiuti, lo spreco di quantità enormi di inutili

imballaggi, la trasformazione (non la sparizione!) di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti solidi in fumi, ceneri, diossine e altre sostanze inquinanti». «La scellerata proposta di costruire in Calabria altri inceneritori, oltre a quello di Gioia Tauro che tanti problemi e tante polemiche continua a suscitare nelle popolazioni della piana, e altre discariche come quella crotonese di Giammiglione – conclude il Wwf – si inserisce così nel piano generale che vedrebbe nella nostra regione una concentrazione mai vista di impianti per la produzione di energia».